

Publicato il 08/02/2024

N. 02475/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12768/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12768 del 2022, proposto dal signor -
OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Coppola,
Alessandro Fundarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Coppola in Palermo,
via Marchese di Roccaforte 66;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico
e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- dell'ELENCO DEGLI AMMESSI PROVE MOTORIE ATTITUDINALI
DEL CONCORSO

PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 300 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie Concorsi ed Esami del 19 luglio 2022,

- nonché, ove occorra, degli atti precedenti e presupposti quali:
- l'avviso di pubblicazione degli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della pedissequa graduatoria, pubblicati nella G.U. 4^o Serie Speciale – Concorsi ed Esami – in data 17 giugno 2022;
- il decreto n. 34 del 21 febbraio 2022 di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nominata con decreto dipartimentale n. 149 del 25 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto di nomina della Commissione esaminatrice;
- il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco; - l'avviso relativo alle modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale;
- l'avviso di conferma del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco;
- il verbale n. 1/2022 della commissione giudicatrice anche nella parte in cui prevede la scelta delle materie della prova preselettiva;
- ogni altro provvedimento, comunque denominato, contenente le istruzioni per l'espletamento della prova preselettiva, i criteri scelti e adottati per la valutazione della prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di selezione delle domande dalle quali estrarre i quesiti da utilizzare nella prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di scelta delle domande in concreto utilizzate durante la prova preselettiva;

- il verbale e/o registrazione video e/o altro supporto idoneo relativo alla prova preselettiva svolta dal ricorrente;
 - i verbali di correzione delle prove, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente;
 - ove occorra per quanto di interesse, il questionario consegnato al ricorrente nella misura in cui contiene quesiti non afferenti alle materie della prova preselettiva;
 - ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli innanzi menzionati;
- nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente, previa collocazione in posizione più utile nella graduatoria, ad essere ammesso alle prove di esame e valutazione dei titoli ex art. 8 del bando di concorso ovvero, in subordine, all'annullamento della prova preselettiva ed alla ripetizione della stessa, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di riedizione del potere in favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 1/11/2022 il Sig. - OMISSIS- ha premesso di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

con decreto n. 34 del 21/02/2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25/02/2022.

Ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, l'accesso alle prove di esame era subordinato al superamento di una prova preselettiva, le cui modalità di svolgimento e le materie oggetto di domande erano definite dal successivo art.7, tra le quali era prevista la prova in *“Storia d'Italia dal 1861 ad oggi?”*.

Senonché nel questionario somministrato al ricorrente sarebbero state inserite due domande estranee alla predetta materia della Storia d'Italia e precisamente le domande contrassegnate con i numeri 36 e 37 (n. 36: *“Nel 2002 sono giunti i primi detenuti talebani in una prigione che sorgeva nella base militare americana davanti alle coste cubane. Negli anni a seguire non mancheranno le denunce di torture nei confronti dei detenuti. La chiusura del penitenziario avverrà nel 2009. Come si chiamava questa prigione?”* n.37: *“Il 23 agosto 1939 il Ministro degli esteri della Germania nazista Joachim von Ribbentrop e quello dell'Unione sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo?”*). Entrambe le domande non sarebbero ascrivibili alla materia *“Storia d'Italia dal 1861 ad oggi?”* e la mancata risposta alle stesse da parte del ricorrente non avrebbe consentito di ottenere 1 punto per ciascuna risposta esatta.

L'amministrazione, con successivo avviso, ha pubblicato l'elenco degli esiti della prova preselettiva attribuendo al candidato un punteggio pari a 25,68 non sufficiente per accedere alle successive prove concorsuali, in quanto il punteggio minimo utile per il superamento della prova preselettiva veniva fissato a 25.69, corrispondente a quello ottenuto dall'ultimo candidato ammesso.

2. Il Sig. -OMISSIS- ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti indicati in epigrafe con la riammissione al concorso ed ha dedotto con un unico articolato motivo la - *Violazione di legge per violazione della normativa del caso (BANDO di concorso) nella parte che disponeva che i quesiti riguardassero la Storia d'Italia dal 1861 ad oggi; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e incongruenza*: i quesiti n. 36 e n.37 del

questionario somministrato al ricorrente durante la prova preselettiva sarebbero estranei alla materia relativa alla Storia d'Italia dal 1861 ad oggi, prevista dal bando di concorso essendo, piuttosto, attinenti alla storia internazionale (domanda n. 36: *“Nel 2002 sono giunti i primi detenuti talebani in una prigione che sorgeva in una base militare americana davanti alle coste cubane. Negli anni a seguire non mancheranno le denunce di torture nei confronti dei detenuti. La chiusura del penitenziario avverrà nel 2009. Come si chiamava questa prigione?”* Domanda n. 37: *“Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell'Unione Sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo?”*). Il ricorrente non avrebbe risposto ad entrambe, non ricevendo alcun punteggio, per un dato finale pari a 25,68; invece sarebbe stato sufficiente rispondere soltanto a una delle due domande di storia in contestazione – laddove però formulate in maniera coerente con la materia di cui all'art. 7 del Bando – per superare la soglia di sbarramento pari a 25,69. In sostanza, i predetti quesiti n. 36 e n. 37 non sarebbero coerenti con la riferita impostazione della *lex specialis* concorsuale, che risulterebbe violata. Nel caso in esame, alla consentita discrezionalità amministrativa si sarebbe sostituita una palese arbitrarietà e l'aver escluso il ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove successive a quella preselettiva realizzerebbe anche un caso di manifesta ingiustizia perché l'esclusione sarebbe collegata ad un errore dell'amministrazione nel formulare i quesiti e non alla mancata diligenza o preparazione del candidato. La procedura adottata dall'amministrazione sarebbe irragionevole e incongruente perché la p.a. avrebbe dovuto fare ripetere le prove della preselezione, almeno limitatamente ai quesiti di storia d'Italia e pertanto allo stato non potrebbe escludere il ricorrente dal partecipare alle prove successive a quella preselettiva.

Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa concessione della misura cautelare, e l'ammissione con riserva alla procedura, con vittoria di spese.

3. Si è costituita in giudizio in resistenza l'intimata amministrazione, la quale, con successiva memoria depositata in data 6/12/2022, ha eccepito l'inammissibilità delle censure per carenza di interesse in mancanza di elementi forniti dal ricorrente a supporto dell'interesse al ricorso e del superamento della prova di resistenza, non potendo conseguire alle denunciate illegittimità alcuna attribuzione di (ulteriore) punteggio, tenuto anche conto che l'omessa risposta ai quesiti in contestazione non ha comportato l'attribuzione di alcun punteggio negativo (previsto solo per le risposte errate). Le censure inoltre sarebbero infondate in quanto volte a sindacare una valutazione di merito compiuta dall'amministrazione nella scelta dei quesiti da somministrare durante la prova preselettiva. Tale valutazione, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione sarebbe sottratta alla sindacabilità giudiziale ove non macroscopicamente viziata da illogicità, errore o travisamento, vizi non ravvisabili nella fattispecie. Non vi sarebbe, tra l'altro, alcuna prova che a una domanda diversa – in luogo dei contestati quesiti - il ricorrente avrebbe risposto correttamente; pertanto, le censure sarebbero inammissibili per difetto d'interesse a ricorrere in quanto una mancata risposta o una risposta sbagliata gli avrebbero comunque impedito il superamento della preselezione tenuto altresì conto della infondatezza della pretesa di annullamento degli atti avendo tutti i partecipanti affrontato il medesimo quesito non potendo essere compromesso il meccanismo selettivo e la par condicio dei partecipanti. La resistente ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

4. Con Ordinanza-OMISSIS-, la sezione ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, il ricorrente è stato ammesso "con riserva" al prosieguo della procedura selettiva.

5. Parte ricorrente ha depositato la graduatoria finale di merito del concorso in esame rettificata da cui risulta il superamento da parte dello stesso delle prove selettive con conseguente inserimento nella graduatoria, pubblicata nel Supplemento straordinario del Ministero dell'Interno n. 1/21 del

19/05/2023, e collocato nella posizione n.-OMISSIS- con riserva. Anche l'amministrazione ha depositato documentazione relativa alla procedura e la graduatoria del concorso in questione.

All'udienza pubblica del 23 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione la controversia relativa alla legittimità degli atti indicati in epigrafe della procedura concorsuale in esame in forza dei quali il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alle prove del concorso de quo, a causa del mancato superamento della prova preselettiva.

Il Collegio, preliminarmente, svolge alcune considerazioni ai fini della valutazione della procedibilità del ricorso.

Invero, nel caso in cui il ricorrente, in esito alla proposizione di un gravame avente ad oggetto il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, sia stato collocato in graduatoria "*con riserva*" sulla base di un'autonoma valutazione dell'amministrazione, non sussiste un interesse all'impugnazione dell'atto conclusivo del concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4286).

Ciò, in quanto, l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, con riserva; di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove (cfr. *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2019, n.7410; Cons. Stato, Sez. VII, 24 marzo 2023, n.3077).

1.2. Dall'applicazione dei precitati principi, discende che, nella specie, in capo al ricorrente, ammesso "*con riserva*" e non "*a pieno titolo*" nella graduatoria de qua, permane l'interesse ad ottenere una pronuncia definitiva, che statuisca in relazione ai profili di illegittimità denunziati con il ricorso.

2. Va altresì rigettata l'eccezione, con cui l'amministrazione resistente ha contestato la carenza di interesse del ricorrente, che non potrebbe ambire ad una valutazione fittiziamente positiva delle domande alle quali non ha risposto, per cui le censure del ricorrente non supererebbero la cosiddetta "*prova di resistenza*".

Ad avviso del Collegio, la "*prova di resistenza*" va calcolata facendo riferimento al punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo esattamente alle domande a cui non ha potuto rispondere (o a cui ha risposto in maniera errata), in ragione della loro estraneità alle materie previste dal bando (ovvero alle domande/opportunità, di cui lo stesso è stato privato).

Diversamente opinando, il candidato destinatario di un questionario con domande non riconducibili alle previsioni del bando sarebbe ingiustamente penalizzato allorché il mancato raggiungimento della soglia minima dipenderebbe proprio dal non aver potuto dare le risposte esatte a dette domande.

Né può ritenersi che una tale soluzione potrebbe pregiudicare le finalità proprie della prova preselettiva o potrebbe arrecare pregiudizio agli altri concorrenti. Se, infatti, scopo della prova preselettiva è quello di costituire "complessivamente" uno sbarramento all'accesso alle successive fasi della procedura concorsuale (al solo fine di rendere più semplice e veloce l'iter concorsuale), senza contribuire in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria del candidato, la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando (che impediscano in concreto al candidato il raggiungimento del punteggio minimo che gli avrebbe consentito di accedere alle prove concorsuali, privandolo, appunto, della possibilità di acquisire dei punti che sarebbero stati sufficienti al raggiungimento della soglia minima) rende illegittimo l'ostacolo frapposto rispetto all'accesso alle prove concorsuali, con la logica conseguenza che l'accertamento dell'inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da

parte del candidato determina l'ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. Va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara, cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione”* (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche sentenze Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148).

I principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*, così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

3.2. Invero, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego configurano un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 3 gennaio 2023, n. 79) e, pertanto, non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa,

diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati possibile.

4. Nella specie, l'art. 7 del bando di concorso prevede espressamente che *“La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo”*; a ciascuna risposta al quesito è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: - 0,33 punti (come stabilito dall'amministrazione nell'avviso sulle prove di esame pubblicato).

Conseguentemente deve ritenersi che le materie di esame fossero esclusivamente quelle enumerate nella sopra richiamata disposizione.

5. Ebbene, all'evidenza, basta considerare, con riferimento alla domanda n. 36 - contenuta nel test somministrato al ricorrente (*“- Nel 2002 sono giunti i primi detenuti talebani in una prigione che sorgeva in una base militare americana davanti alle coste cubane. Negli anni a seguire non mancheranno le denunce di torture nei confronti dei detenuti. La chiusura del penitenziario avverrà nel 2009. Come si chiamava questa prigione? [] Penal de ciudad barrios. [] Guantanamo. [] La Sabaneta”*) e alla domanda n.37 (*“Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell'Unione Sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo? [] Un patto segreto per la spartizione della*

Cecoslovacchia. [] Un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia. [] Un patto di non aggressione e di collaborazione per il controllo del Mar Baltico”) e contemplate già in sede di sommaria delibazione dall’Ordinanza Tar Lazio, Sez. I Quater, -OMISSIS-, n.-OMISSIS-- che esse non rientrano in alcuna delle materie indicate nella *lex specialis* (Storia d’Italia dal 1861 ad oggi), involgendo competenze relative alle diverse discipline della geopolitica e della storia internazionale.

Diversamente opinando, non si rispetterebbe il principio “di stretta interpretazione” e si trascenderebbero i limiti posti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (cosiddetto “autovincolo”), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

Né può ritenersi che una tale valutazione costituisca un indebito straripamento del sindacato giurisdizionale nel merito amministrativo, atteso che, con il bando di concorso e, in particolare, con la scelta delle materie ritenute maggiormente idonee a selezionare le professionalità da reclutare, la pubblica amministrazione consuma anticipatamente la propria discrezionalità, per cui rientra pienamente nell’ambito della giurisdizione amministrativa la verifica della riconducibilità dei quesiti effettivamente somministrati all’alveo delle materie che l’amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato negli atti concorsuali.

5.1. Orbene, rispetto alla prova preselettiva della procedura de qua, ritiene il Collegio che la “*prova di resistenza*”, calcolata nei sensi già indicati, debba ritenersi superata dal ricorrente considerando che le domande n.36 e n. 37 gli ha precluso la possibilità di ottenere il punteggio aggiuntivo di 2 punti che, sommato al punteggio assegnato di 25,68, gli avrebbe consentito di superare il punteggio minimo di 25,69, indispensabile per superare la soglia di sbarramento prevista ed essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive (ottenendo il punteggio di 27,68).

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento all’esclusione di parte

ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali e definitiva ammissione al prosieguo della procedura e stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 febbraio 2022, n.1762).

In esecuzione della presente pronuncia l'amministrazione potrà sciogliere la "riserva" con cui il ricorrente è stato inserito in graduatoria, se fondata unicamente sulle questioni oggetto del presente giudizio.

7. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la decisione si inserisce nell'ambito di un contenzioso seriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.